

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1552 del 23/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta SOCIETA' AGRICOLA MARCHESI E ALFIERI S.S., per l'insediamento in comune di Felino (PR) in via Boccette snc
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1596 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Felino;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 17785 del 03.11.2016 (acquisita al prot. n. PGPR/2016/18397 del 03.11.2016), presentata dalla società SOCIETA' AGRICOLA MARCHESI E ALFIERI S.S., nella persona del Sig. Massimo Marchesi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Felino (PR), in via Boccette snc – C.A.P. 43035, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue rilasciata dal Comune di Felino con provvedimento n. 9/2007 del 07.02.2007;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifico approfondimento;

RILEVATO:

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente, in precedenza autorizzato allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche con provvedimento n. 9/2007 del 07.02.2007 rilasciato dal Comune di Felino, per cui la Ditta ha in progetto di *"...implementare l'attività agrituristica aumentando la produzione di prodotti agricoli e zootecnici lavorati e aprendo un esercizio di somministrazione pasti e bevande..."*;
- che l'insediamento e lo scarico per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con *"vulnerabilità a sensibilità elevata"* (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli

indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come “Zona di protezione settore A” al confine con un’area classificata come “Zona di protezione settore B” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l’art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. afferma la legittimità dell’assimilazione del suddetto scarico a reflui di tipo domestico in quanto si prefigura uno scarico di acque reflue “...provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità...”;
- il punto 4.1.3 della Delibera di G.R. n. 1053/2003;
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “Coltivazione di terreni e prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e connessa attività agrituristica senza pernottamento”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 17.01.2017, acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/1056 del 23.01.2017;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 2881 del 21.02.2017, acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/3115 del 21.02.2017, inviata a seguito della richiesta di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/1228 del 25.01.2017;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera emerge a fronte della documentazione pervenuta, la presenza almeno di emissioni scarsamente rilevanti, in quanto:

- la Ditta dichiara di svolgere attività “*agrituristica di somministrazione alimenti con conserve, vino, aceto e animali di bassa corte prodotti/allevati in azienda*” e l’attività di “cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie” è riportata al punto 1 lettera e) della

parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue, e l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ;

tuttavia si evidenzia alla Ditta che, qualora intenda installare impianti / avviare attività (es. *trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima superiore a 350 kg; lavorazione manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime superiore a 350 kg; cantine che trasformano più di 600 tonnellate l'anno di uva, nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua maggiore di 250 ettolitri per i distillati e maggiore di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera; ed altri casi che necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura semplificata / ordinaria*), dovrà preventivamente richiedere al SUAP territorialmente competente la modifica dell'AUA ed attendere il rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione;

VISTI quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2017/416 del 11.01.2017:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza pervenuta da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/3407 del 24.02.2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Felino con nota prot. n. 3358 del 21.03.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/5385 del 21.03.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SOCIETA' AGRICOLA MARCHESI E ALFIERI S.S., nella persona del Sig. Massimo Marchesi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Felino (PR), in via Boccette snc – C.A.P. 43035, relativo all'esercizio dell'attività di *“Coltivazione di terreni e prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e connessa attività agrituristica senza pernottamento”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla “S1” nella documentazione pervenuta, come di seguito richiamato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla cucina, previo passaggio in degrassatore, nonché dai servizi igienici, il tutto previo trattamento in fossa Imhoff e successivo filtro percolatore anaerobico;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 14 A.E.
- corpo idrico ricettore: T. Cinghio;
- bacino: T. Baganza;
- volume scaricato: 208,05 mc/anno;
- portata media: 570 l/g;
- portata massima: 760 l/g;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/3407 del 24.02.2017 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
- 2) entro 60 gg dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, il Titolare dell'AUA dovrà comunicare ad Arpae – SAC di Parma l'esito della verifica dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29.08.2011);
- 3) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 4) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il

campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

- 5) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;

- 9) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;
- 10) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;
- 11) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 12) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Felino prot. n. 3358 del 21.03.2017 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Felino.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 36723/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Rif.Prot.Arpae PGPR/2016/18397
Sinadoc 36723/2017

Arpae
SAC
Servizio Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Riferimento Vs. pratica SUAP n. 1346/2016 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) SOCIETA' AGRICOLA MARCHESI E ALFIERI S.S. insediamento sito in via Boccette, loc. San Michele Tiorre, Comune di Felino. Relazione tecnica.

Si da seguito alla trasmissione documentale presentata dalla Ditta in oggetto per il rilascio di AUA D.P.R. n. 59/2013, acquisite con Prot. 18397/2016 e 3115/2017.

La SOCIETA' AGRICOLA MARCHESI E ALFIERI S.S., svolge attività di tipo agrituristico.

L'intervento oggetto d'istanza è dovuto alla previsione dell'aumento di produzione di prodotti agricoli e zootecnici, loro conseguente lavorazione, nonché attivazione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande.

Si dichiara che la produzione agricola e zootecnica è quasi totalmente impiegata nella cucina dell'agriturismo.

L'aumento della produttività rende necessario l'inserimento di nuovi macchinari ed attrezzature caratteristiche della ristorazione industriale.

Scarichi idrici:

Lo scarico delle acque reflue è generato da servizi igienici e locali di lavorazione prodotti agricoli e zootecnici.

E' previsto il trattamento mediante un impianto costituito da degrassatore sulla linea delle cucine, fossa Imhoff, e filtro percolatore anaerobico, di cui sono state fornite regolari schede tecniche.

Come si evince dai calcoli forniti dalla Ditta, l'impianto è dimensionato in ragione di 14 a.e. .

Visto quanto sopra descritto;

Visto il D.Lgs. n° 152/2006 Parte Terza e s.m.i.;

Vista la Delibera G.R. del 09/06/03 n. 1053;

Visto il Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura;

per quanto di competenza, e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime PARERE FAVOREVOLE a quanto previsto in progetto classificando lo scarico ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE DOMESTICHE recapitanti sul suolo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) corretta manutenzione degli impianti di depurazione presenti e conservazione, presso l'impianto, della documentazione relativa alle operazioni svolte,
- 2) corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue ai sensi dei disposti del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Si comunica inoltre:

- in merito alla matrice rumore si prende atto di quanto dichiarato al punto 4) della "INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA"
- in merito all'installazione dell'impianto fotovoltaico, la Ditta dichiara la potenza degli impianti fotovoltaici pari a 16Kw, per i quali non sono previste linee in media tensione o cabine di trasformazione.

Il tecnico istruttore
Adele Villa

Il responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 2

SUIP 1346/2016

Felino, 20.03.2017

Prot. n. 3358
del 21.03.2017

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – Società Agricola Marchesi e Alfieri S.S. – Impianto produttivo Via Boccette a San Michele Tiorre - Parere di competenza

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **Società Agricola Marchesi e Alfieri S.S.** è ricompresa nella classe III, area di tipo misto acui competono limiti acustici di immissione pari a 60,0 e 50,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico**

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Si fa presente inoltre che relativamente alla matrice scarichi, poichè trattasi di scarichi classificati industriali assimilati ai domestici che scaricano in acque superficiali, la competenza al rilascio della relativa autorizzazione non è in capo al Servizio Ambiente del Comune.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA**

Arch. Maddalena Torti
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.